

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento dell'avviso di fissazione dei diritti a pensione del 6 aprile 2020, e, dall'altro, ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto, in parte, in quanto irricevibile e, in parte, per incompetenza manifesta del Tribunale a conoscerne.
- 2) QC è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 138 del 19.4.2021.

Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-96/21) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»]

(2022/C 24/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e gli altri 35 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», come modificata e integrata.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, da Gheorghe Piperea, da TN, da TF, TG, TH e TI, da Jean Gouezo e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da VV, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II e da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc.

- 3) La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato I sono condannate alle spese.
- 4) Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, Gheorghe Piperea, TN, TF, TG, TH e TI, Jean Gouezo e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, VV, Stefano Del Gaudio e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II e Dieter Achtschin e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

(¹) GU C 148 del 26.4.2021.

Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-136/21) (¹)

[«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»]

(2022/C 24/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e gli altri 37 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato I dell'ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 94 (final) della Commissione, del 6 gennaio 2021, recante autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)».

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TN, da TF, TG, TH e TI, da Jean Gouezo e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II e da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell'allegato II nonché da Moderna Biotech Spain SL.
- 3) La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell'allegato I sono condannate alle spese.